

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2005, n. 20  
Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della  
bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché  
delle relative modalità di uso e custodia.

Vigente al: 9-1-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 ed 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive  
modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,  
n. 398;

Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n.  
121;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione  
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella  
riunione del 18 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato:  
«Corpo», è dotato della bandiera d'Istituto.

Art. 2.

Foggia della bandiera d'Istituto

1. La bandiera d'Istituto del Corpo si compone di un drappo, di un  
puntale, di un'asta, di una fascia, di una cordoniera.

2. Il drappo è quadrato, di cm 99 per lato, suddiviso in tre pali  
uguali di verde, di bianco e di rosso.

3. Il puntale è in ottone ed è costituito da un codolo a sezione  
quadrata, sostenente un globo sul cui asse orizzontale è inscritta  
la denominazione del Corpo. Il globo sostiene, a sua volta, una punta  
di lancia modellata a traforo, entro la quale sono saldate le due  
asce poste in decusse, attraversate dalla granata fiammeggiante.

4. Sulla faccia del codolo opposta al drappo è inciso l'anno di  
fondazione del Corpo; sulle altre, in senso orario a partire dalla  
prima, sono riportate in ordine cronologico le ricompense concesse al  
Corpo e l'anno di conferimento.

5. L'asta è in legno rivestito di velluto amaranto, ed è ornata  
da bullette di ottone poste a spirale. È provvista di calcio e può  
essere suddivisa in due parti, riunibili con una ghiera di ottone.

6. La fascia, in seta naturale di colore amaranto, è formata da un  
fiocco a due code, ciascuna lunga 66 cm e larga 8 cm, ornata  
all'estremità inferiore da una frangia di granoni di canutiglia  
dorata di 8 cm di altezza. L'amaranto è il colore distintivo del  
Corpo.

7. La cordoniera, dorata, è annodata alla base del globo. Ciascun  
segmento misura cm 67 di lunghezza e termina con una nappa alta cm

10.

8. La rappresentazione grafica della bandiera d'Istituto del Corpo e' contenuta nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

#### Art. 3.

##### Custodia e uso della bandiera

1. La bandiera d'Istituto del Corpo e' custodita nell'ufficio dell'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in apposita teca, libera dal fodero. Fuori della sede ordinaria, la bandiera e' custodita in idoneo locale.

2. La bandiera d'Istituto del Corpo viene spiegata alla presenza ufficiale del Capo dello Stato e, altresì, in occasione:

- a) della festa del Corpo;
- b) di cerimonie di consegna di ricompense al valore;
- c) di altre circostanze stabilite dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. Nelle giornate di lutto nazionale, la bandiera d'Istituto del Corpo, se esposta, viene abbrunata con un velo nero, annodato a fiocco sotto il puntale.

#### Art. 4.

##### Trasporto della bandiera

1. Quando trasportata fuori sede, la bandiera d'Istituto del Corpo e' racchiusa nel fodero o nella custodia e viaggia, adeguatamente scortata, secondo le disposizioni impartite dall'Ispettore generale del Corpo.

2. L'Ispettore generale capo del Corpo stabilisce, di volta in volta, l'impiego di un reparto d'onore e, eventualmente, della banda nell'accompagnamento, ritiro o ricevimento della bandiera in occasione di cerimonie ufficiali.

#### Art. 5.

##### Riparazione e rinnovazione della bandiera

1. La rinnovazione delle parti deteriorate della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' a cura del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. Il drappo e gli altri elementi della bandiera d'Istituto sostituiti per rinnovazione dovranno essere decorosamente conservati nella sede della Scuola di formazione di base del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

#### Art. 6.

##### Decorazioni e stendardo del Corpo

1. Le decorazioni concesse allo stendardo del Corpo si appendono alla bandiera d'Istituto nelle forme consuete.

2. Ulteriori decorazioni che saranno conferite al Corpo si intenderanno concesse «alla bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

3. Lo stendardo del Corpo, in uso fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, verra' decorosamente conservato nella sede della Scuola di formazione di base di cui al comma 2 dell'articolo 5.

#### Art. 7.

##### Invarianza degli oneri

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2005

Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 304

Allegato A

CARATTERISTICHE DELLA BANDIERA D'ISTITUTO  
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO